



COMUNICATO UFFICIALE N. 124 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 132/AA al N. 135/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.1097 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Demis ZANIRATO e della società A.S.D. SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DEMIS ZANIRATO, Allenatore UEFA B, tesserato per la Società ASD Sparta Novara all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel mese di maggio 2020 attività di proselitismo finalizzata al trasferimento e/o collocamento di calciatori tesserati nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASD Sanmartinese Calcio;

A.S.D. SPARTA NOVARA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Demis ZANIRATO, e dal Sig. Roberto BELLARDONE, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. SPARTA NOVARA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. DEMIS ZANIRATO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPARTA NOVARA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1010 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni CARUSO, Salvatore DI PASQUALE e Gianluca MANENTI, e della società A.S.D. PORTOPALO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI CARUSO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Portopalo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società Asd Portopalo in occasione delle gare *Asd Portopalo - Asd Pachino Calcio* dell'11.01.2020, *Asd Città di Francofonte – Asd Portopalo* del 18.01.2020 e *Real Belvedere – ASD Portopalo* del 30.01.2020, valevoli per il Campionato Allievi Under 17, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato sino al 3 febbraio 2020, il calciatore Salvatore Di Pasquale, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;

SALVATORE DI PASQUALE, calciatore schierato dalla ASD Portopalo, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte alle gare *Asd Portopalo - Asd Pachino Calcio* dell'11.01.2020, *Asd Città di Francofonte – Asd Portopalo* del 18.01.2020 e *Real Belvedere – Asd Portopalo* del 30.01.2020, valevoli per il Campionato Allievi Under 17, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato sino al 3 febbraio 2020;

GIANLUCA MANENTI, Presidente della ASD Portopalo all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice della Giustizia Sportiva, per aver permesso di schierare nelle gare dell'11.01.2020 tra *ASD Portopalo e ASD Pachino*, del 18.01.2020 tra *Città di Francofonte – Portopalo* e tra *Real Belvedere e Asd Portopalo* del 30.01.2020, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, il giocatore Salvatore Di Pasquale, benché lo stesso fosse stato squalificato sino a tutto il 3 febbraio 2020 con provvedimento pubblicato in data 3.1.2020;

A.S.D. PORTOPALO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni CARUSO, Salvatore DI PASQUALE e Gianluca MANENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PORTOPALO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni CARUSO, di una giornata di squalifica per il Sig. Salvatore DI PASQUALE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca MANENTI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica per la società A.S.D. PORTOPALO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1041 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Davide CASTAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CASTAGNA, calciatore tesserato con la società ASD NIBIONNOGGIONO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere inserito nella pagina Facebook del gruppo pubblico "TuttoAtalanta.com", a seguito dell'articolo intitolato "Ultima ora Corona Virus, nuova fuga da Milano: treni per il Sud affollati, per lo più verso il Salento e la Sicilia" un post proveniente dalla sua pagina personale utilizzando a commento l'espressione "Terron Bastart", così realizzando attraverso il suo scritto un comportamento di evidente e chiara natura discriminatoria territoriale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide CASTAGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Davide CASTAGNA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 179 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Alfredo DI MARZIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO DI MARZIO, allenatore iscritto nell'albo dei tecnici, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso di un intervento durante la trasmissione "Il Pallone sotto l'ombrellone" in onda in data 13.8.2020 sull'emittente televisiva "Super J", e trasmessa in streaming sul canale della piattaforma web "youtube" della medesima emittente, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio e della reputazione del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo DI MARZIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Alfredo DI MARZIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina